



### **REGOLAMENTO SULLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA INFORMATIZZATA ED USO DEI DATI ANAGRAFICI DA PARTE DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI**

#### **1 – Normativa di riferimento e disciplina della materia**

L'anagrafe è un servizio di competenza statale, così come stabilito dall'art. 117 della Costituzione che ha previsto nel settore una potestà legislativa esclusiva dello Stato. Il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha attribuito la funzione di vigilanza e di indirizzo in capo al Ministero dell'Interno.

La materia dell'accesso e della consultazione degli atti anagrafici è regolata dagli artt. 33, 34 e 37 del Regolamento anagrafico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Le varie norme successivamente intervenute in tema di semplificazione dell'azione amministrativa, relative al trasferimento di dati mediante trasmissioni o consultazioni telematiche, come la Legge 15.05.1997, n. 127 ed il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non hanno assolutamente innovato la previgente normativa in materia, e cioè: la Legge 24.12.1954, n. 1228 sull'Ordinamento anagrafico; il D.P.R. 30.05.1989, n. 223 sul Regolamento anagrafico; il Decreto Legge 15.01.1993, n. 6, convertito in Legge 17.03.1993, n. 63, ed il D.P.C.M. 05.05.1994 sull'attivazione dei collegamenti telematici; la Legge 31.12.1996, n. 675 ed il successivo Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 sul trattamento e protezione dei dati personali.

Il Regolamento anagrafico, tranne che per gli autorizzati dall'autorità giudiziaria e per le forze di polizia, non consente connessioni dirette con gli archivi o gli atti anagrafici dei quali il Comune, nelle persone del Sindaco quale Ufficiale di governo e dell'Ufficiale d'Anagrafe delegato, deve garantire la perfetta conservazione. Solo su richiesta, una volta verificata la qualifica soggettiva dei richiedenti e la motivazione di pubblica utilità da essi perseguita, sono consentiti i collegamenti informatici o telematici per la consultazione in rete o la trasmissione di un documento o di un certificato su supporto informatico, relativamente ad elenchi di iscritti nell'anagrafe oppure a specifiche attestazioni attinenti alla residenza o allo stato di famiglia dei residenti.

I Provvedimenti 26 maggio 2000 e 6 ottobre 2005 del Garante per la protezione dei dati personali, ribadiscono l'illegittimità della consultazione diretta degli atti di provenienza anagrafica da parte di soggetti interni ed esterni al Comune diversi da quelli preposti all'Ufficio Anagrafe ed il trasferimento dell'intero archivio anagrafico in luogo diverso dalla sede dell'Ufficio d'Anagrafe.

#### **2 – Principi e limitazioni dell'accesso**

Sono vietati il flusso indiscriminato dei dati anagrafici e la consultazione diretta, anche on-line, degli atti di provenienza anagrafica.

L'accesso per via informatica alla banca dati dell'anagrafe da parte di ogni altro ufficio comunale deve essere sempre informato a precise cautele e limiti, che impediscano di sconfinare in un'impropria consultazione di tutti i dati anagrafici da parte di altro personale comunale non facente parte dei servizi di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.

È consentita soltanto una semplice consultazione filtrata, pertinente agli scopi perseguiti dall'ufficio collegato e ristretta ad una visione parziale delle generalità e dei dati anagrafici degli iscritti, che sia limitata ai dati relativi a: cognome e prenomi, data e luogo di nascita, codice fiscale, ultimo indirizzo d'abitazione nel Comune e composizione della famiglia anagrafica di appartenenza, con l'esclusione tassativa della paternità e della maternità. Soltanto per particolari esigenze dell'ufficio collegato, la visione può comprendere anche i dati relativi a: cambi di famiglia anagrafica completi di decorrenza e composizione del nucleo, cambi d'abitazione completi di decorrenza ed indirizzo, immigrazione ed emigrazione, iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero completa di ultimo indirizzo estero.



### **3 – Condizioni per l'accesso**

Agli altri uffici comunali, per l'espletamento dei rispettivi adempimenti di competenza, è consentita la consultazione in sola lettura della banca dati anagrafica e limitatamente alle informazioni sopra elencate, nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi soprarichiamati, previa specifica autorizzazione da rilasciarsi su apposita richiesta che permetta all'Ufficiale d'Anagrafe una valutazione corretta della qualifica soggettiva e dell'interesse perseguito per la legittimità dell'accesso.

L'Ufficiale d'Anagrafe ed ogni altro ufficio comunale interessato che sia autorizzato alla consultazione della banca dati anagrafica informatizzata, concordano che i dati anagrafici sono resi disponibili in considerazione delle esigenze dell'Ufficio collegato ed in ragione dei principi sopra esposti, ossia di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui i dati sono raccolti e trattati.

Qualora innovazioni normative o organizzative rendano necessaria una revisione delle linee d'accesso al sistema informativo anagrafico, la stessa dovrà essere concordata con l'Ufficiale d'Anagrafe.

### **4 – Limitazione della responsabilità**

L'Ufficiale d'Anagrafe è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti che possano derivare agli altri uffici comunali in conseguenza dell'uso dei dati attinti alla banca dati anagrafica, nonché per i danni derivanti da errori nell'elaborazione dei dati ovunque si verificano, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Gli uffici comunali collegati si assumono ogni responsabilità in ordine all'uso dei dati oggetto di consultazione sollevando, al riguardo, l'Ufficiale d'Anagrafe da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale uso illegittimo degli stessi nonché a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.

### **5 – Obbligo alla riservatezza**

Il trattamento dei dati anagrafici da parte degli altri uffici comunali deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e sempre in conformità alle prescrizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Ogni ufficio comunale si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento con la banca dati anagrafica avendo particolare riguardo alla tutela della riservatezza dei dati personali e si impegna a adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.

Ogni ufficio comunale garantisce altresì la sicurezza e l'integrità dei dati, delle informazioni, dei programmi e dei processi elaborativi, o quant'altro connesso al collegamento concesso.

### **6 – Misure di sicurezza**

Alla banca dati anagrafica potrà accedere esclusivamente il personale dipendente degli altri uffici comunali che siano stati appositamente autorizzati, ciascuno con proprio nome utente e parola d'ordine.

Le postazioni di lavoro collegate con la banca dati anagrafica dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la diretta responsabilità dei rispettivi responsabili del trattamento dei dati.

Sono in ogni caso vietate la cessione, la distribuzione, la duplicazione, la divulgazione ed anche la semplice comunicazione dei dati anagrafici ad altri soggetti.